FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE G. GIGLIO DI CEFALU'

Regolamento sul Cottimo-Appalto ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/94 n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L.r. n. 7 del 19 maggio 2003



ART. 1

- 1. È istituito l'Albo delle imprese di fiducia della Fonsazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11/02/94 n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L.r. n. 7 del 19 maggio 2003, e del Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2004.
- Il Cottimo-appalto, è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro. Non è consentito, nel corso dello stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a € 150.000,00.
- Il Cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante della Fondazione, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere del Responsabile Servizi Generali ed Acquisti.

ART. 2

Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, della L. 11 febbario 1994, n. 109, come integrata dalla L.r. n. 7 del 2 agosto 2002 e successive modificazioni, in materia di trattiva privata, secondo cui "Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del mas-

simo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque".

- 2. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, la Fondazione spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, secondo le modalità previste dall'ordinamento della Fondazione. Resta impregiudicato, comunque, il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
- 3. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
- Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
- Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, la Fondazione può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

ART. 3

1. La tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia è affidato all'Ufficio Tecnico che è tenuto all'aggiornamento dei dati e alla istruttoria delle domande d'i-

scrizione che pervengono dalle imprese.

- 2. Sono iscritte all'Albo le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito pres-
- so le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito ri-
- chiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato
- di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione
- e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la pre-
- sentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefetti-

zio;

- d) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e
- b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28,
- comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
- 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
- 3. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

- 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono presentare istanza alla Fondazione, corredandola con i seguenti documenti e certificati:
- a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 3, lettera
- b), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
- agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei

casi previsti dall'art. 3, lettera c), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 3, lettera d), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di Euro 150.000, ridotti del 50%;


- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
- c) certificato d'iscrizione, rilasciato dalla C.C.I.A.A., contenente:
 - il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;
 - inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso;
- d) in mancanza della dicitura antimafia nel certificato della Camera di Commercio è necessario produrre idonea documentazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura;
- e) certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita sem-



plice;


- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società qualunque altro tipo.
- 2. Tutte le certificazioni richieste nel presente regolamento devono essere prodotti in copia autenticata.
- 3. La Fondazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Fondazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. La Fondazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 ottobre di ogni anno.

- 1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
- Per la prima istituzione all'Albo, le imprese potranno presentare la domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo della Fondazione.
- 3. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 4. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presen-




- tate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 5. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, diversamente da quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo 3, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. Resta salvo, comunque, il potere della Fondazione di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dei requisiti di iscrizione all'albo.
- 6. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento.
- 7. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte della Fondazione della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

- 1. L'afficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;



- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 3 del precedente art. 5.
- 2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o di accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti ogni altro tipo di società o di consorzio.
- 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 1 determina la durata della sospensione.
- 4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

- 1. Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;



- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la le-



gislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a
 quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del
 procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

